



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Nuovo impianto di trigenerazione presso lo stabilimento di Patrica (FR)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	4727
<i>Proponente</i>	Mater-Biopolymer S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3287 del 28 febbraio 2020

✓ Resp. Dir. Sez. Norm. G. C.
Ufficio: DVA-D2
Data: 04/03/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 06/03/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: DVA
Data: 06/03/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di trigenerazione presso lo stabilimento di Patrica (FR), presentata dalla società Mater-Biopolymer S.r.l. con nota prot. 33-19 del 31 maggio 2019, acquisita al prot. 15565/DVA del 18 giugno 2019;

VISTA la nota prot. 15970 del 21 giugno 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto rientra tra le tipologie di cui all’art. 6, comma 6, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere n. 3287 espresso in data 28 febbraio 2020 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 30 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con detto parere n. 3287 del 28 febbraio 2020, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di realizzazione di un nuovo impianto di trigenerazione presso lo stabilimento di Patrica (FR), proposto dalla società Mater-Biopolymer S.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3287 del 28 febbraio 2020. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3287 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Mater-Biopolymer S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Lazio, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica e ad ARPA Lazio.

Sarà cura della Regione Lazio comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale
Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)